

L. 13-4-1977 n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 1977, n. 103.

Epigrafe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

L. 13 aprile 1977, n. 114 ⁽¹⁾.

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 1977, n. 103.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 ottobre 1996, n. 200;

- Ministero delle finanze: Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Abroga gli *articoli da 1 a 7 della L. 2 dicembre 1975, n. 576.*

2. ... ⁽⁴⁾.

(4) Modifica il *primo comma dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.*

(giurisprudenza di legittimità)

3. ... ⁽⁵⁾.

(5) Sostituisce il *primo comma dell'art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.*

4. ... ⁽⁶⁾.

(6) Aggiunge l'*art. 4 al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.*

(giurisprudenza di legittimità)

5. ... ⁽⁷⁾.

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per la sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'*articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825* , e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(7) Il primo comma, che si omette, sostituisce l'*art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*.

(giurisprudenza di legittimità)

6. ... ⁽⁸⁾.

(8) Il primo comma, che si omette, sostituisce l'*art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*; il secondo comma abroga le disposizioni dell'*art. 10, lettere b) e c), della L. 2 dicembre 1975, n. 576*.

7. ... ⁽⁹⁾.

(9) Sostituisce il *quarto comma dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

8. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Sostituisce l'*ultimo comma dell'art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

9. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Sostituisce il secondo periodo del *terzo comma dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

10. ... ⁽¹²⁾.

(12) Sostituisce l'ultimo periodo della lettera *a)* del *secondo comma dell'art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

11. ... ⁽¹³⁾.

(13) Sostituisce il primo e il *secondo comma dell'articolo 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* e modifica il quinto comma dello stesso articolo.

12. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Modifica il primo comma e aggiunge un comma all'*art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

13. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Sostituisce i primi tre commi dell'*art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

14. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Aggiunge un comma all'*art. 53, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

15. ... ⁽¹⁷⁾.

(17) Aggiunge un comma all'*art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

16. ... ⁽¹⁸⁾.

[I certificati di cui all'*art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno] ⁽¹⁹⁾.

(18) I primi due commi, che si omettono, sostituiscono, rispettivamente, il primo e il *quarto comma dell'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

(19) Comma abrogato dall'*art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330*.

17. [È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'*art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie] ⁽²⁰⁾.

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo ^{(21) (22)}.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito ^{(23) (24)}.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente ^{(25) (26)}.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito ^{(27) (28)}.

(20) Comma abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'*art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 6, D.L. 5 marzo 1986, n. 57*.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 128 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 215 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17*, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

- (23) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-29 gennaio 1998, n. 4 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 5, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
- (24) La Corte costituzionale, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 128 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 215 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
- (25) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 36 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
- (26) La Corte costituzionale, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 128 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 215 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
- (27) La Corte costituzionale, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 128 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 215 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
- (28) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 216 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 sollevata in riferimento agli *artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212* e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione.
-

18. Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 lettera *d*), del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600* , devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alla detrazione per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 15, commi secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 597 , modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'*articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti, al personale dipendente a partire dal 10 gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597* , modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

(giurisprudenza di legittimità)

19. L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

(giurisprudenza di legittimità)

20. I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonché quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'*articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576*.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597*, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli *articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*.

21. Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'*articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, numero 576*, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'*articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ⁽²⁹⁾.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza a pena di decadenza entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'*articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, numero 576*, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'*articolo 10 della L. 12 novembre 1976, n. 751*.

All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli ⁽³⁰⁾.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 9 dicembre 1977, n. 909* (Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344).

(30) Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 2, L. 9 dicembre 1977, n. 909* (Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344). Con *D.M. 20 dicembre 1977* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1977, n. 354), è stato approvato

il modello di speciale cartella esattoriale previsto dai citati commi.

22. I termini previsti nel secondo e nel *terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825* , prorogati al 31 dicembre 1976, e al 31 dicembre 1978 con *l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576* , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del *secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825* , saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979⁽³¹⁾.

Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresì emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti di redditività. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1° gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cesserà di avere applicazione la disposizione dell'*articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597* , e successive modificazioni.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'*ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825* , prorogato dal primo comma della *legge 4 agosto 1975, n. 397*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(31) Vedi, anche, *l'art. 48, L. 24 aprile 1980, n. 146*.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 19, 10 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

(giurisprudenza di legittimità)

24. [I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*]
(32)

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597 , come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 13, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403*.

(giurisprudenza di legittimità)

25. Gli atti formati ai sensi dell'*articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, come modificato dall'*articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576*, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.

Sono altresì soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.

Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate.

(giurisprudenza di legittimità)

26. Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili, in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per le imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660*, convertito con modificazioni nella *legge 19 dicembre 1973, n. 823*, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.

La dichiarazione, redatta anche su modelli difforni da quelli approvati con decreto del Ministro per le finanze 6 dicembre 1973, purché rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale è stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovrà essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo, che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645*, sono riliquidate in base

alla dichiarazione prevista nel presente comma.

La dichiarazione non può essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.

Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidità delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.

Si applicano le disposizioni degli *articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , nonché dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* , e successive modificazioni.

27. ... ⁽³³⁾.

(33) Aggiunge un comma all'*art. 3-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*.

28. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
